

AVV. AURORA LUCIANI

00161 Roma
Via Antonio Musa, n. 12/A
tel. 0690236028 - fax 0668583325
mail: aurora.luciani@studiolegaleluciani.it
PEC: auroraluciani@ordineavvocatiroma.org

AVV. PIERMASSIMO CHIRULLI

00161 Roma
Via Antonio Musa, n. 12/A
tel. 0690236028 - fax 0668583325
mail: piermassimo.chirulli@studiolegaleluciani.it
PEC: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA
TAR LAZIO ROMA, SEZ. III, 26 MARZO 2026, N. 1923
NEL GIUDIZIO R.G.N. 2252/2026

I sottoscritti Avv.ti Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CHRPMS73C28C424J; fax 0668583325; posta elettronica certificata: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Aurora Luciani (cod. fisc. LCNRR94T44H501T; fax 0668583325; posta elettronica certificata: auroraluciani@ordineavvocatiroma.org), nella qualità di difensori di **ELENA LONGO**, cod. fisc. LNGLNE05T55E986X, nata a Martina Franca (TA) il 15 dicembre 2015, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, e con domicilio digitale eletto corrispondente all'indirizzo pec dei sopra indicati difensori contenuto nei pubblici registri, **in base all'autorizzazione ex artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. di cui all'ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 1923, resa nel giudizio R.G. n. 2252/2026,**

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.G. 2252/2026;
- 2) il ricorso è stato promosso dalla sig.ra **ELENA LONGO**, contro il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- 3) in ottemperanza alle disposizioni previste dall'ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 1923, si riporta di seguito il testo integrale del **ricorso introduttivo** con doppia bordatura a margine:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso

per **ELENA LONGO**, cod. fisc. LNGLNE05T55E986X, nata a Martina Franca (TA) il 15 dicembre 2015, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CRRPMS73C28C424J; fax 0668583325; posta elettronica certificata: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Aurora Luciani (cod. fisc. LCNRRA94T44H501T; fax 0668583325; posta elettronica certificata: auroraluciani@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso i riportati recapiti di posta elettronica certificata dei difensori, censiti presso i pubblici registri ai sensi di legge,

contro

MINISTERO DELLA UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

e nei confronti

del Sig. **TOMMASO LENTINI**, cod. fisc. LNTTMS05T16C136M, residente in 74017 Mottola, via Giorgio Almirante, n. 10,

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

- per quanto di interesse, della “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca (doc. 1);

- per quanto di interesse, del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, per quanto di interesse, tra i quali, senza pretesa di completezza, il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante “la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” (doc. 3).

* * * * *

FATTO

1.- La l. 14 marzo 2025, n. 26, avente ad oggetto “Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria” e il successivo d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71, recante “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42”, hanno modificato radicalmente l’accesso, tra l’altro, al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41).

2.- L’art. 1 della **l. n. 26 del 2025** dispone che “*Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell’articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’autonomia delle università*”.

Il successivo art. 2 stabilisce, al comma 1, che “*Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell’autonomia delle università*”.

L’art. 2, comma 2, prevede che “*Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;*
- b) *individuare criteri di sostenibilità per l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;*

c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

[...]

i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati; [...].

3.- Il d.lgs. n. 71 del 2025, stabilisce, all'art. 1, che “Il presente decreto disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria

(LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario” e l’art. 3, comma 1, dispone che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026, l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera”.

L’art. 4, comma 1, dispone che “ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L’iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita”.

L’art. 4 dispone, poi, al comma 3 che “Con uno o più decreti del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università” e al comma 5 che “Ai sensi del comma 3 sono disciplinate le modalità di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all’articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti”.

L’art. 6 prevede, al comma 1, che “L’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d’esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all’articolo 4, comma 3” e, al comma 2, che “In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l’ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un’altra sede, sulla base della ricognizione dei posti

disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il comma 3 del medesimo art. 6 stabilisce che “Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, lo studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi” e il successivo comma 4 che “Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle università, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici”.

4.- In attuazione della disciplina primaria è stato adottato il **decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418**, pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante “la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” (doc. 3).

L'art. 1, comma 1, dispone che “A decorrere dall'a.a. 2025/2026, l'iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), è libera”.

L'art. 4 stabilisce che *“1. Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre.*

2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:

a) Chimica e propedeutica biochimica;

b) Fisica;

c) Biologia”.

L'art. 5 dispone che *“1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga al divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.*

2. Lo studente ha a disposizione, al termine delle attività formative, due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni. Con provvedimento annuale, il Ministero definisce le date degli appelli.

3. Ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) a risposta multipla e sedici (16) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. A decorrere dall'a.a.2026/2027, il provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, può ridefinire anche la tipologia delle prove d'esame di cui al presente comma.

4. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascun insegnamento è assegnato un tempo pari a 45 minuti”.

L'art. 6 prevede, al comma 1, che *“1. Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto.*

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:

- 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0 punti per ogni risposta omessa;

- meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata”.

Al successivo comma 4 del medesimo art. 6, che *“Allo studente è riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all'appello successivo del medesimo semestre filtro ovvero qualora si iscriva*

nuovamente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto”.

L'art. 7 disciplina l'“Inserimento nella graduatoria di merito nazionale” e stabilisce che:

“1. Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1.

2. In caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al comma 1, ovvero in caso di rinuncia all'immatricolazione a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, gli studenti possono immatricolarsi al secondo semestre del corso di studio affine, con la garanzia dell'integrale riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro, secondo l'ordine della graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'articolo 8.

3. Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall'Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.

5. I criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi nel corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1, o nel corso affine sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Il par. 22 dell'All. 2 al d.m. n. 418/2025 stabilisce che *“Una volta visualizzato il punteggio, lo studente può accettarlo o rifiutarlo. Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in voto d'esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto.*

Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l'esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all'inserimento in graduatoria”.

L'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, con riferimento ai corsi affini, dispone che *“Ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 sono ammessi, anche in*

sovrannumero e di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili, gli studenti che non si collocano in posizione utile all'accesso al corso di cui all'articolo 1, comma 1, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse”.

5.- La signorina **Elena Longo**, odierna ricorrente ha presentato domanda per l'iscrizione al semestre filtro nel Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e le è stata assegnata il n. 853344 di matricola provvisoria.

Dopo aver frequentato il semestre filtro, la ricorrente ha sostenuto gli esami al **primo appello** in data 20 novembre 2025. Ha **superato due prove su tre**, con la votazione di 18,4 per l'esame di Chimica e 18,1 per l'esame di Biologia, per un totale di **36,50 punti** (non ha superato la prova di Fisica).

In considerazione della votazione sufficiente ma bassa e del fatto che per accedere all'iscrizione alla Facoltà di Medicina non era sufficiente il mero superamento degli esami, ma anche un'adeguata collocazione nella graduatoria di merito, costruita in base ai punteggi conseguiti, **la signorina Longo si è determinata a rifiutare il voto** ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.m. 418/2025.

6.- In data 10 dicembre 2025 la signorina Longo ha sostenuto tutt'e tre le prove al secondo appello. All'esito della valutazione finale ha conseguito la votazione di 17/30 sia in biologia che in chimica e la votazione di 13/30 in Fisica. Di conseguenza non ha conseguito i crediti necessari all'iscrizione al secondo semestre ai sensi del d.m. 418/2025.

7.- Com'è ampiamente noto, numerosissimi sono stati gli studenti e le studentesse che non hanno superato tutt'e tre le prove, condizione richiesta dal d.m. 418/2025 per accedere al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tanto che il numero degli ammessi a proseguire gli studi in Medicina sarebbe stato ben al di sotto dei posti disponibili e, soprattutto, delle necessità a regime di medici per il SSN.

Di conseguenza, il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato il **decreto 22 dicembre 2025, n. 1115**, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”, qui impugnato *in parte* qua, con il quale ha **reformulato**

i criteri per l'iscrizione al secondo semestre.

In particolare, l'art. 1, comma 1, dispone che *“1. In prima applicazione e limitatamente all'a.a. 2025-2026, le graduatorie di merito nazionali dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, di cui all'articolo 1 del D.M. n. 454 del 2025, si compongono di nove sezioni, alle quali accedono gli studenti nel seguente ordine:*

a) nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025;

b) nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella seconda sezione delle graduatorie di merito nazionali;

c) nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025 ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a due di tali esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per i soli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella terza sezione delle graduatorie di merito nazionali;

d) nella quarta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a tutti e tre gli esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella

quarta sezione delle graduatorie di merito nazionali;

e) nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

f) nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

g) nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

h) nell'ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto dei relativi punteggi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti

formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

i) nella nona sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in uno degli esami relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto del relativo punteggio. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello in relazione all'esame per il quale era stato espresso il rifiuto del punteggio ai fini dell'inserimento nella nona sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione ai due insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)".

Il successivo comma 4 del medesimo art. 1 assegna dei punteggi supplementari alle diverse sezioni, in modo che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria finale, i candidati possano aggiungere tale punteggio alla somma dei voti conseguiti agli esami di profitto. I punteggi vanno a scalare da 700 per la sezione di cui alla lett. a) del comma 1, a 100 per la sezione di cui alla lett. g); alle sezioni di cui alle lett. h) e i) non vengono assegnati punti supplementari.

L'art. 1, comma 1 dell'All. 1 al d.m. 1115/2025 stabilisce che *"Dalle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA University le graduatorie nazionali di merito nominative – articolate in nove sezioni - afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, con l'indicazione, per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 1, della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, e per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 2, della sede universitaria alla quale risulta iscrivibile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea".*

L'art. 1, stabilisce, inoltre, che:

- “Entro le ore 14:00 del giorno 15 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto” (comma 5);

- “*Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini di cui al punto 3, nell'ambito della graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono utilizzati per le successive assegnazioni a partire dal giorno 16 gennaio 2026*” (comma 6);

- “*A partire dal giorno 16 gennaio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili/iscrivibili, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili, ove residuino i posti all'esito della procedura di cui ai punti 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria*” (comma 7).

L'art. 1, comma 19, dispone, infine, che “*Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono*”.

8.- Alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.m. 1115/2025, la signorina Longo ha esercitato la facoltà di accettare i punteggi rifiutati al primo appello. Di conseguenza, è stato formalmente verbalizzato il superamento di due esami nella sessione in parola con la votazione di 18,4 per l'esame di Chimica e 18,1 per l'esame di Biologia, per un totale di 36,5 punti.

9.- In data 8 gennaio 2026 è stata pubblicata la graduatoria di merito redatta in base ai criteri stabiliti dal d.m. 1115/2025. La signorina Longo, odierna ricorrente, nonostante il superamento di due esami su tre, si è classificata alla posizione n. 22345 con il punteggio di 36,5. Posizione non utile per l'iscrizione al Corso di Medicina. La situazione non è mutata neanche dopo il successivo “scorrimento” della graduatoria.

Al contrario, se fosse stato assegnato anche a lei il punteggio di 300 punti stabilito dall'art. 1, comma 4, del d.m. 1115/2025 per i candidati che hanno superato due esami di cui alla lett. e) del precedente comma 1 del medesimo articolo, avrebbe totalizzato 336,50 punti, posizionandosi nel *range* che va dalla posizione n.14834 alla posizione n. 14865, tutte idonee per l'ammissione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

* * *

I provvedimenti impugnati sono, in *parte qua*, illegittimi e lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente, che ne chiede l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 34 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 26 del 2025; degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 71 del 2025; degli artt. 6 e 7 del d.m. n. 418 del 2025. Violazione dei principi di irretroattività, tutela dell'affidamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione.

1.1.- Come meglio descritto in narrativa, la legge (la l. 14 marzo 2025, n. 26 e il d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71) e il d.m. 418/2025 hanno modificato radicalmente il sistema di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (oltre che ai Corsi di Laurea in medicina veterinaria e in Odontoiatria e protesi dentaria, non rilevanti in questa sede). In estrema sintesi, il suddetto **d.m. 418/2025**, in applicazione della disciplina primaria, stabilisce che:

- le ragazze e i ragazzi si iscrivono al c.d. semestre filtro, frequentando i corsi di chimica, fisica e biologia (per un totale di 6 CFU);
- al termine di tale semestre si apre la sessione d'esame, nella quale devono sostenere e superare tre esami di profitto nelle suddette materie: gli esami si svolgono contemporaneamente in tutte le Università;
- la sessione si compone di due distinti appelli (è possibile sostenere i singoli esami indifferentemente nei due appelli, come pure è possibile rifiutare un voto sufficiente – ma non ritenuto soddisfacente – al primo appello e rifare il medesimo esame al secondo appello);
- solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a 18/30 accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Medicina;
- la graduatoria è stilata in base al punteggio ottenuto nei tre esami.

All'esito del secondo appello della sessione d'esame ci si è resi conto che il numero degli studenti e delle studentesse inseriti nella graduatoria utile al fine dell'iscrizione definitiva

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sarebbe stato più basso rispetto a quello preventivato (e necessario, in prospettiva, al SSN). Di conseguenza, il Ministro, con il **d.m. 1115/2025**, ha **rideterminato le modalità di composizione della graduatoria**. In particolare, per quel che qui interessa:

- ha dato la possibilità a tutti gli studenti di recuperare i voti positivi “rifiutati” al primo e al secondo appello;
- ha istituito nove sezioni della graduatoria, alle quali accedono gli studenti in base a determinate caratteristiche.

Quanto alle sezioni della graduatoria, per quel che qui interessa l’art. 1, comma 1, del suddetto d.m. 1115/2025 ha stabilito che:

“[...] e) *nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

*f) nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, **ma** che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

*g) nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad **uno dei tre insegnamenti** di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale*

o superiore a diciotto su trenta (18/30);

*h) nell'ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, **ma** hanno espresso il rifiuto dei relativi punteggi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30); [...]*".

Come si vede i candidati che hanno superato **due esami** sono inseriti in **tre distinte sezioni** (la quinta, sesta e ottava, rispettivamente di cui alle lett. e), f) e h)). Sin d'ora è utile segnalare che i candidati che hanno superato un esame sono inseriti nella sezione settima di cui alla lett. g), superiore rispetto a quella di cui alla lett. h).

Il successivo comma 4 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale assegna a ciascuna sezione i punteggi che per ciascun candidato si sommano ai voti conseguiti agli esami. In particolare, sono assegnati:

- 300 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. e);
- 200 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. f);
- 100 a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. g);
- nessun punto a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. h).

Come si è descritto in narrativa, **la ricorrente** ha rifiutato il voto positivo al primo appello per due dei tre esami (Chimica e Biologia) e, avendo conseguito voti insufficienti per le medesime materie al secondo appello, ha successivamente accettato il punteggio conseguito al primo appello per gli esami di Biologia e Chimica per un punteggio totale di 36,5. Di conseguenza, **ricade nell'ottava sezione della graduatoria** (quella di cui alla lett. h), la penultima), che non le ha consentito di essere ammessa al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina.

La disciplina di cui all'art. 1, comma 1, del d.m. 1115/2025 che ha definito le suddette sezioni e assegnato i punteggi aggiuntivi e la definizione concreta della graduatoria in

base a tale disciplina sono palesemente illegittime per plurime ragioni, che subito appresso si espongono.

1.1.- Anzitutto, il d.m. 1115/2025, nella parte in cui introduce le sezioni e assegna a esse un punteggio supplementare ai fini della redazione della graduatoria finale introduce criteri non previsti né desumibili dalla legge, ponendosi in contrasto anzitutto, con il principio di legalità, oltre che con i principi di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

Il decreto ministeriale in parola raggruppa gli studenti nelle sezioni in base a **criteri irragionevoli**. Per quel che qui interessa, come abbiamo già accennato **a parità di esami superati (due)** i candidati sono inseriti in bene tre sezioni (la quinta, la sesta e l'ottava): in particolare, uno studente che non ha rifiutato il voto al primo appello è inserito nella sezione quinta di cui alla lett. e), con l'aggiunta di ben 300 punti ai voti conseguiti, mentre un altro studente che ha superato il medesimo numero di esami ma che ha rifiutato entrambi i voti al primo appello (come la ricorrente) si ritrova nella sezione di cui alla lett. h) e non riceve alcun punteggio aggiuntivo determinandone, così, lo scivolamento – a parità di voti conseguiti all'esito dei due esami – in fondo alla graduatoria (lo studente che ha rifiutato uno solo dei voti è collocato nella sezione di cui alla lett. f)).

In buona sostanza, uno studente che ha ottenuto due 18/30 e non ha rifiutato il voto consegue ben 336 punti. Uno studente che, invece, ha rifiutato in un primo momento i **medesimi voti** e poi – come gli consente il decreto ministeriale – li ha confermati, ottiene in graduatoria solo 36 punti. Ciò è possibile – si deve insistere – sol perché nel primo caso lo studente non ha rifiutato il voto d'esame al primo appello, nel secondo invece sì. La violazione del principio di eguaglianza – che impone siano trattati nello stesso modo situazioni eguali, nel caso qui in discussione due esami superati con il medesimo voto – è plateale, come pure è evidente l'irragionevolezza di una simile disciplina. Non è dato sapere, invero, quale possa essere la meritevolezza (tanto da avere un trattamento così favorevole) del comportamento dello studente che ha accettato il voto al primo appello e che si è accontentato subito di una qualsiasi votazione, rispetto a un altro studente che, rifiutando il voto al primo appello, ha invece provato a migliorare il suo risultato al secondo appello. Né il decreto impugnato fornisce alcuna motivazione al riguardo che consenta di valutare tale pretesa meritevolezza. In realtà potrebbe ragionevolmente **ribaltarsi** l'errata logica del decreto ministeriale impugnato: sono più meritevoli quegli

studenti che non si sono accontentati di un voto basso (anche al limite della sufficienza) e hanno provato a migliorare i propri risultati continuando a studiare per sostenere nuovamente l'esame al secondo appello.

Il decreto ministeriale impugnato introduce, in realtà, un elemento fattuale arbitrario e del tutto irrilevante (il rifiuto della votazione al primo appello), che peraltro altera illegittimamente la *par condicio* tra i concorrenti. E infatti la scelta normativa si rivela irragionevole e lesiva del principio di uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati che hanno ottenuto il **medesimo risultato**, in quanto la diversità posta a fondamento della disciplina non integra un elemento oggettivamente idoneo a giustificare una differenziazione giuridica.

Di conseguenza, **alla ricorrente devono essere assegnati i 300 punti supplementari stabiliti dal decreto ministeriale per la sezione nella quale sono inseriti gli studenti che hanno superato due esami.**

1.1.1.- Sono necessarie alcune considerazioni sulla possibilità di rifiutare il voto d'esame.

Il d.m. 418/2025, da un lato, prevedeva esplicitamente (art. 6, comma 4) la possibilità di rifiutare il voto positivo ritenuto non soddisfacente, consentendo di ripetere l'esame al secondo appello, senza peraltro farne derivare alcuna conseguenza negativa; dall'altro, in qualche modo "induceva" a rifiutare voti bassi (anche se positivi). Si deve considerare, infatti, che ai sensi dell'art. 7 del d.m. 418/2025 per accedere all'iscrizione definitiva al Corso di Laurea di Medicina non era sufficiente il mero superamento degli esami, ma anche un'adeguata collocazione nella graduatoria di merito costruita in base ai voti conseguiti. È del tutto evidente che un punteggio basso (per esempio 18/30, il minimo della sufficienza) poteva non garantire una posizione in graduatoria tale da consentire l'iscrizione al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina. Lo studente, dunque, doveva decidere se rifiutare o accettare il voto con il "velo di ignoranza" rispetto ai risultati degli altri studenti che avevano sostenuto il medesimo esame in tutta Italia (si deve ricordare che gli esami si sono svolti tutti contemporaneamente e che la graduatoria è unica e nazionale). Lo studente, dunque non aveva alcuna contezza del fatto che rifiutare il voto avrebbe determinato un trattamento deteriore a parità di condizioni.

Si deve insistere: una volta che il d.m. 1115/2025 ha consentito di recuperare il voto conseguito nel primo appello (e in un primo momento rifiutato), è del tutto irragionevole, oltre che contraddittorio, farne discendere una penalizzazione per lo studente che si è

trovato in questa situazione.

1.2.- Non basta: il d.m. 1115/2025 è – se possibile – ancor più gravemente irragionevole e, quindi, illegittimo ove si consideri che un candidato che ha superato **un solo esame** è posizionato in una sezione superiore rispetto a quella della ricorrente.

L'art. 1 del decreto ministeriale invero, dispone che lo studente che ha superato **un solo esame**, ma ha accettato il voto, si trova nella settima sezione, quella di cui alla lett. g), con 100 punti assegnati in più rispetto al punteggio d'esame e in una sezione al di sopra di uno studente che invece ha superato **due esami** ma ha rifiutato il voto al primo appello (ottava sezione di cui alla lett. h)). In parole povere: uno studente che ha superato solo **un esame** in tutta la sessione con il voto di 18/30 (il minimo della sufficienza) accettando il voto al primo appello consegue **118 punti**, superando così ampiamente lo studente che, invece, pur avendo superato **due esami** anche con una votazione molto alta, ha rifiutato il voto per puntare a migliorare il risultato (addirittura si arriva al paradosso che uno studente che – per ipotesi – ha superato gli esami con il massimo dei voti (30/30), rifiutati perché punterebbe alla Lode, potrebbe conseguire al massimo 60 punti, comunque inferiori all'altro).

In questo modo, oltre a **ribaltare il principio di ragionevolezza**, il decreto ministeriale qui impugnato **viola frontalmente la disciplina primaria** per il profilo delle finalità perseguite dal legislatore.

L'art. 1 della l. n. 26/2025 esplicita che la revisione delle modalità di accesso è finalizzata, da un lato, al potenziamento del SSN in termini di numero di medici e, dall'altro, alla qualità della formazione.

Nello specifico, la legge delega dispone che *“Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché **della qualità della loro formazione**, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università”*

A sua volta, il d.lgs. n. 71 del 2025, stabilisce, all'art. 1, che esso *“disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia*

(LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario”.

È evidente che la disciplina primaria è stata approvata al congiunto fine di aumentare, da un lato, il numero di medici per rispondere alle esigenze del SSN e, dall’altro, la qualità della loro preparazione.

Ebbene: è evidente che con riferimento al secondo profilo il decreto qui censurato viola platealmente la legge.

Nella corretta prospettiva del legislatore, l’unico criterio costituzionalmente coerente per una revisione delle modalità di accesso è quello del merito effettivamente accertato, quale indice oggettivo della preparazione al fine di garantire la qualità della formazione.

A ciò aggiungasi che l’art. 2, comma 2, della l. n. 26 del 2025 prevede che nell'esercizio della delega il Governo si attiene a diversi principi e criteri direttivi, tra questi, alla lettera *d*) vi è quello di “*prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale*”.

La graduatoria, dunque, deve basarsi solo sul merito accertato.

Al contrario, come abbiamo già visto, il “cervellotico” meccanismo di cui all’art. 1 del d.m. 1115/2025 conduce a esiti paradossali e platealmente illegittimi.

In buona sostanza: per quel che qui interessa, il decreto ministeriale premia lo studente che ha raggiunto la sufficienza solo in una materia su tre e penalizza lo studente che ha dimostrato di avere una migliore preparazione perché ha raggiunto la sufficienza in due materie.

In tal modo sono violati anche plurimi principi e parametri costituzionali:

- l’art. 3 Cost., per un ulteriore profilo di irragionevolezza: il decreto ministeriale impugnato rovescia addirittura la piramide dei valori in campo e discrimina i candidati più preparati a vantaggio di quelli meno preparati;
- l’art. 32 Cost., perché la più scarsa qualità degli studenti ai quali si consente di proseguire gli studi e che diventeranno i futuri medici si ripercuote inevitabilmente sulla tutela in concreto della salute;
- l’art. 34, comma 3, Cost., il quale disponendo che “*I capaci e meritevoli, anche se privi*

di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, impone che in situazioni che prevedono il numero chiuso per accedere a determinati corsi di studio universitari la priorità sia data ovviamente ai più meritevoli, valorizzandone le capacità; - l’art. 97 Cost., perché l’Amministrazione universitaria impiega risorse economiche e organizzative al servizio non degli studenti che più meritano ma a quelli che in base a un meccanismo illogico si trovano accidentalmente con un punteggio artificioso più alto.

Come ha ricordato recentemente codesto Ecc.mo TAR pur in una vicenda parzialmente diversa da quella qui in discussione, *“i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 febbraio 2021, n. 1727). Ebbene: nel caso qui in discussione la diversità di punteggio non ha alcun collegamento con la preparazione dei candidati, ma al contrario premia candidati meno preparati e che hanno superato un numero di esami inferiore alla ricorrente.

1.3.- Ancora, il d.m. 1115/2025 è altresì illegittimo nella parte in cui ricollega *ex post* effetti pregiudizievoli alla scelta, legittimamente esercitata dagli studenti, di rifiutare il voto conseguito al primo appello, incidendo su situazioni già consolidate e ledendo il **legittimo affidamento** maturato in costanza della disciplina previgente.

È evidente che, al momento in cui la ricorrente ha esercitato la facoltà di rifiutare il voto di 18/30, l’ordinamento non prevedeva alcuna conseguenza differenziata ai fini della collocazione in graduatoria. Il rifiuto costituiva, come già sottolineato, una scelta neutra sotto il profilo selettivo, finalizzata esclusivamente al miglioramento del rendimento accademico e a maggiori *chance* di posizionarsi utilmente nella graduatoria.

La successiva previsione che colloca in una diversa sezione della graduatoria gli studenti che, a parità di esami superati, abbiano esercitato tale facoltà attribuisce a un comportamento già perfezionato un effetto peggiorativo non previsto dalla disciplina originaria.

In altri termini la disposizione pone in essere una retroattività sostanziale in *malam partem*, poiché incide su una scelta già compiuta, alterandone *ex post* il regime giuridico e trasformando una facoltà legittima in un elemento discriminatorio, peraltro non conosciuto al momento in cui è stata esercitata la scelta.

1.4.- In conclusione, il d.m. 1115/2025 ha stabilito dei criteri per la redazione della graduatoria di merito gravemente illegittimi, in quanto irragionevoli e violativi del principio di parità di trattamento tra i candidati. Si determina, infatti, un rovesciamento del criterio del merito per la selezione, tanto che i candidati che hanno superato solo un esame si trovano in posizione avvantaggiata (nella sezione settima, di cui alla lett. g) dell'art. 1 comma 1) rispetto a chi ha superato due esami e viene relegato nella sezione ottava (quelle di cui alla lett. h), in cui è stata iscritta l'odierna ricorrente). Ed è irragionevole anche la discriminazione tra i candidati che hanno superato due esami, distribuiti in tre sezioni (quelle di cui alle lett. e), f) e h)), indipendentemente dai punteggi conseguiti negli esami, e con punteggi aggiuntivi differenziati in base a un criterio – avere o meno rifiutato il voto al primo appello in uno o due esami – assolutamente non pertinente per la selezione in oggetto.

Si badi: qui non si vuole contestare la legittimità di un intervento *ex post* del Ministro determinato dai risultati conseguiti dagli studenti e al fine di avere un adeguato numero di studenti e studentesse frequentanti il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico in corso. Quel che si contesta è tale intervento in **concreto**, che – come si confida di aver dimostrato – oltre a essere illegittimo per eccesso di potere e palesemente irragionevole, è violativo di plurime disposizioni costituzionali e di rango primario, perché si disinteressa del merito e prende in esclusiva considerazione un criterio assolutamente estraneo a una selezione di tal fatta.

Ne consegue che – ove si volesse rimanere nel perimetro delineato dal decreto ministeriale che prevede punteggi aggiuntivi per le diverse sezioni – alla ricorrente devono essere attribuiti i 300 punti attribuiti dall'art. 1, comma 4, del d.m. 1115/2025 ai candidati che hanno superato due esami di cui alla lett. e) del precedente comma 1 del medesimo articolo. In tal modo ella totalizzerebbe 336,50 punti, posizionandosi nella presente graduatoria nel *range* che va dalla posizione n.14834 alla posizione n. 14865, tutte idonee per l'ammissione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

In alternativa, si dovrebbe redigere la graduatoria esclusivamente in base al numero di

esami superati e alla somma delle votazioni conseguite in quella sede.

* * *

2.- Istanza cautelare.

Con riferimento all'istanza cautelare, quanto al *fumus* valga quanto osservato *supra*.

Quanto al *periculum* valga quanto segue.

Con il presente ricorso la signorina Elena Longo aspira a rientrare tra gli iscritti definitivi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. È evidente che è necessaria l'adozione di idonea misura cautelare che, in attesa dell'esito del presente giudizio, le consenta di **frequentare con riserva il secondo semestre del Corso di Medicina, che comincerà a breve**. Se così non fosse, l'auspicato accoglimento del merito non farebbe comunque ottenere alla ricorrente il bene della vita cui anela o – meglio – glielo farebbe ottenere con tale ritardo da compromettere in concreto la possibilità di conseguire la Laurea in Medicina e Chirurgia in tempi ragionevoli, dovendo nel frattempo frequentare altri Corsi di Laurea.

Nel caso di specie, peraltro, ciò non comporta alcun aggravio particolare per l'Università, in quanto ancora nel secondo semestre, a quanto consta, le materie sono prevalentemente teoriche (Biologia II, Istologia e Biochimica), sicché l'aggiunta di uno studente in aula non dovrebbe determinare problemi specifici per la didattica.

In assoluto subordine, si chiede la tutela cautelare tramite la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10.

* * *

3.- Istanza ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm.- Qualora codesto Ecc.mo TAR ritenesse doverosa l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella **graduatoria finale di merito**, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Università e Ricerca, sia per l'elevato numero dei controinteressati sia per le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa adozione di idonee misure cautelari, annullare in *parte qua* la "Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-

41)” pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell’Università e Ricerca (doc. 1) e il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell’Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”, nonché gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, per quanto di interesse, tra i quali, senza pretesa di completezza, il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, pubblicato nel sito del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante “la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” (doc. 3).

Con vittoria di spese e compensi.

Il presente ricorso concerne una controversia di valore allo stato indeterminabile.

Tutte le comunicazioni possono essere indirizzate al recapito di fax n. 0668583325 e all’indirizzo PEC chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it.

Roma, 19 febbraio 2026

Avv. Piermassimo Chirulli

Avv. Aurora Luciani

b) Si riporta altresì, con doppia bordatura a margine, il **ricorso per motivi aggiunti** nella sua versione integrale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

SEZ. III – R.G. N. 2252/2026

Motivi aggiunti di ricorso

per **ELENA LONGO**, cod. fisc. LNGLNE05T55E986X, nata a Martina Franca (TA) il 15 dicembre 2015, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso principale, dagli Avv.ti Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CRRPMS73C28C424J; fax 0668583325; posta elettronica certificata: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Aurora Luciani (cod. fisc. LCNRR94T44H501T; fax 0668583325; posta elettronica certificata: auroraluciani@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso

i riportati recapiti di posta elettronica certificata dei difensori, censiti presso i pubblici registri ai sensi di legge,

nel giudizio contro

il **MINISTERO DELLA UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

e nei confronti

del Sig. **TOMMASO LENTINI**, cod. fisc. LNTTMS05T16C136M, residente in 74017 Mottola, via Giorgio Almirante, n. 10,

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale

- per quanto di interesse, della “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca (doc. 1);

- per quanto di interesse, del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, per quanto di interesse, tra i quali, senza pretesa di completezza, il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante “la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” (doc. 3);

quanto al presente ricorso per motivi aggiunti

- per quanto di interesse, della “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” (doc. 4) di cui al par. 13 dell'All. 1 al d.m. 1115/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca.

* * * * *

FATTO

1.- I fatti di causa sono stati descritti nel ricorso principale (pp. 2-13), al quale, per evidenti ragioni di economia processuale si rinvia integralmente.

2.- Successivamente alla pubblicazione in data 8 gennaio 2026 della graduatoria “provvisoria” – già impugnata, per quanto di interesse, con il ricorso principale – si sono svolti gli adempimenti previsti dai parr. 1-12 dell’All. 1 al d.m. 1115/2025 (iscrizione e/o immatricolazione presso le sedi in base alla posizione in graduatoria e/o in base a quanto scelto in sede di iscrizione al semestre filtro).

Successivamente è stata pubblicata in data 28 gennaio 2026 la graduatoria definitiva di cui al par. 13 del medesimo All. 1, impugnata con i presenti motivi aggiunti.

* * *

Gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso principale, sono, in *parte qua*, illegittimi e lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente, che ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa.- La graduatoria pubblicata in data 28 gennaio 2026 qui impugnata *in parte qua* è affetta dai medesimi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale. Di conseguenza si riportano – con doppia bordatura a margine per comodità dell’Ecc.mo Collegio – le censure già proposte nel ricorso principale.

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 34 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 26 del 2025; degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 71 del 2025; degli artt. 6 e 7 del d.m. n. 418 del 2025. Violazione dei principi di irretroattività, tutela dell’affidamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione.

1.1.- Come meglio descritto in narrativa, la legge (la l. 14 marzo 2025, n. 26 e il d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71) e il d.m. 418/2025 hanno modificato radicalmente il sistema di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (oltre che ai Corsi di Laurea in medicina veterinaria e in Odontoiatria e protesi dentaria, non rilevanti in questa sede). In estrema sintesi, il suddetto d.m. 418/2025, in applicazione della disciplina primaria, stabilisce che:

- le ragazze e i ragazzi si iscrivono al c.d. semestre filtro, frequentando i corsi di chimica, fisica e biologia (per un totale di 6 CFU);
- al termine di tale semestre si apre la sessione d'esame, nella quale devono sostenere e superare tre esami di profitto nelle suddette materie: gli esami si svolgono contemporaneamente in tutte le Università;
- la sessione si compone di due distinti appelli (è possibile sostenere i singoli esami indifferentemente nei due appelli, come pure è possibile rifiutare un voto sufficiente – ma non ritenuto soddisfacente – al primo appello e rifare il medesimo esame al secondo appello);
- solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a 18/30 accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Medicina;
- la graduatoria è stilata in base al punteggio ottenuto nei tre esami.

All'esito del secondo appello della sessione d'esame ci si è resi conto che il numero degli studenti e delle studentesse inseriti nella graduatoria utile al fine dell'iscrizione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sarebbe stato più basso rispetto a quello preventivato (e necessario, in prospettiva, al SSN). Di conseguenza, il Ministro, con il d.m. 1115/2025, ha **rideterminato le modalità di composizione della graduatoria**. In particolare, per quel che qui interessa:

- ha dato la possibilità a tutti gli studenti di recuperare i voti positivi “rifiutati” al primo e al secondo appello;
- ha istituito nove sezioni della graduatoria, alle quali accedono gli studenti in base a determinate caratteristiche.

Quanto alle sezioni della graduatoria, per quel che qui interessa l'art. 1, comma 1, del suddetto d.m. 1115/2025 ha stabilito che:

*“[...] e) nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);*

f) nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale

o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, **ma** che **nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due**. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

g) nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad **uno dei tre insegnamenti** di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

h) nell'ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di **due dei tre insegnamenti** di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, **ma** hanno **espresso il rifiuto dei relativi punteggi**. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30); [...]"

Come si vede i candidati che hanno superato **due esami** sono inseriti in **tre distinte sezioni** (la quinta, sesta e ottava, rispettivamente di cui alle lett. e), f) e h)). Sin d'ora è utile segnalare che i candidati che hanno superato un esame sono inseriti nella sezione settima di cui alla lett. g), superiore rispetto a quella di cui alla lett. h).

Il successivo comma 4 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale assegna a ciascuna

sezione i punteggi che per ciascun candidato si sommano ai voti conseguiti agli esami. In particolare, sono assegnati:

- 300 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. *e*);
- 200 punti a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. *f*);
- 100 a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. *g*);
- nessun punto a chi si colloca nella sezione di cui alla lett. *h*).

Come si è descritto in narrativa, **la ricorrente** ha rifiutato il voto positivo al primo appello per due dei tre esami (Chimica e Biologia) e, avendo conseguito voti insufficienti per le medesime materie al secondo appello, ha successivamente accettato il punteggio conseguito al primo appello per gli esami di Biologia e Chimica per un punteggio totale di 36,5. Di conseguenza, **ricade nell'ottava sezione della graduatoria** (quella di cui alla lett. *h*), la penultima), che non le ha consentito di essere ammessa al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina.

La disciplina di cui all'art. 1, comma 1, del d.m. 1115/2025 che ha definito le suddette sezioni e assegnato i punteggi aggiuntivi e la definizione concreta della graduatoria in base a tale disciplina sono palesemente illegittime per plurime ragioni, che subito appresso si espongono.

1.1.- Anzitutto, il d.m. 1115/2025, nella parte in cui introduce le sezioni e assegna a esse un punteggio supplementare ai fini della redazione della graduatoria finale introduce criteri non previsti né desumibili dalla legge, ponendosi in contrasto anzitutto, con il principio di legalità, oltre che con i principi di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

Il decreto ministeriale in parola raggruppa gli studenti nelle sezioni in base a **criteri irragionevoli**. Per quel che qui interessa, come abbiamo già accennato **a parità di esami superati (due)** i candidati sono inseriti in bene tre sezioni (la quinta, la sesta e l'ottava): in particolare, uno studente che non ha rifiutato il voto al primo appello è inserito nella **sezione quinta di cui alla lett. *e*)**, con l'aggiunta di ben 300 punti ai voti conseguiti, mentre un altro studente che ha superato il medesimo numero di esami ma che ha rifiutato entrambi i voti al primo appello (come la ricorrente) si ritrova nella **sezione di cui alla lett. *h*)** e non riceve alcun punteggio aggiuntivo determinandone, così, lo scivolamento – a parità di voti conseguiti all'esito dei due esami – in fondo alla graduatoria (lo studente che ha rifiutato uno solo dei voti è collocato nella sezione di cui alla lett. *f*)).

In buona sostanza, uno studente che ha ottenuto due 18/30 e non ha rifiutato il voto consegue ben 336 punti. Uno studente che, invece, ha rifiutato in un primo momento i **medesimi voti** e poi – come gli consente il decreto ministeriale – li ha confermati, ottiene in graduatoria solo 36 punti. Ciò è possibile – si deve insistere – sol perché nel primo caso lo studente non ha rifiutato il voto d'esame al primo appello, nel secondo invece sì. La violazione del principio di eguaglianza – che impone siano trattati nello stesso modo situazioni eguali, nel caso qui in discussione due esami superati con il medesimo voto – è plateale, come pure è evidente l'irragionevolezza di una simile disciplina. Non è dato sapere, invero, quale possa essere la meritevolezza (tanto da avere un trattamento così favorevole) del comportamento dello studente che ha accettato il voto al primo appello e che si è accontentato subito di una qualsiasi votazione, rispetto a un altro studente che, rifiutando il voto al primo appello, ha invece provato a migliorare il suo risultato al secondo appello. Né il decreto impugnato fornisce alcuna motivazione al riguardo che consenta di valutare tale pretesa meritevolezza. In realtà potrebbe ragionevolmente **ribaltarsi** l'errata logica del decreto ministeriale impugnato: sono più meritevoli quegli studenti che non si sono accontentati di un voto basso (anche al limite della sufficienza) e hanno provato a migliorare i propri risultati continuando a studiare per sostenere nuovamente l'esame al secondo appello.

Il decreto ministeriale impugnato introduce, in realtà, un elemento fattuale arbitrario e del tutto irrilevante (il rifiuto della votazione al primo appello), che peraltro altera illegittimamente la *par condicio* tra i concorrenti. E infatti la scelta normativa si rivela irragionevole e lesiva del principio di uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati che hanno ottenuto il **medesimo risultato**, in quanto la diversità posta a fondamento della disciplina non integra un elemento oggettivamente idoneo a giustificare una differenziazione giuridica.

Di conseguenza, **alla ricorrente devono essere assegnati i 300 punti supplementari stabiliti dal decreto ministeriale per la sezione nella quale sono inseriti gli studenti che hanno superato due esami.**

1.1.1.- Sono necessarie alcune considerazioni sulla **possibilità di rifiutare il voto d'esame**. Il d.m. 418/2025, da un lato, prevedeva esplicitamente (art. 6, comma 4) la possibilità di rifiutare il voto positivo ritenuto non soddisfacente, consentendo di ripetere l'esame al secondo appello, senza peraltro farne derivare alcuna conseguenza negativa; dall'altro, in

qualche modo “induceva” a rifiutare voti bassi (anche se positivi). Si deve considerare, infatti, che ai sensi dell’art. 7 del d.m. 418/2025 per accedere all’iscrizione definitiva al Corso di Laurea di Medicina non era sufficiente il mero superamento degli esami, ma anche un’adeguata collocazione nella graduatoria di merito costruita in base ai voti conseguiti. È del tutto evidente che un punteggio basso (per esempio 18/30, il minimo della sufficienza) poteva non garantire una posizione in graduatoria tale da consentire l’iscrizione al secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina. Lo studente, dunque, doveva decidere se rifiutare o accettare il voto con il “velo di ignoranza” rispetto ai risultati degli altri studenti che avevano sostenuto il medesimo esame in tutta Italia (si deve ricordare che gli esami si sono svolti tutti contemporaneamente e che la graduatoria è unica e nazionale). Lo studente, dunque non aveva alcuna contezza del fatto che rifiutare il voto avrebbe determinato un trattamento peggiore a parità di condizioni.

Si deve insistere: una volta che il d.m. 1115/2025 ha consentito di recuperare il voto conseguito nel primo appello (e in un primo momento rifiutato), è del tutto irragionevole, oltre che contraddittorio, farne discendere una penalizzazione per lo studente che si è trovato in questa situazione.

1.2.- Non basta: il d.m. 1115/2025 è – se possibile – ancor più gravemente irragionevole e, quindi, illegittimo ove si consideri che un candidato che ha superato un solo esame è posizionato in una sezione superiore rispetto a quella della ricorrente.

L’art. 1 del decreto ministeriale invero, dispone che lo studente che ha superato un solo esame, ma ha accettato il voto, si trova nella settima sezione, quella di cui alla lett. g), con 100 punti assegnati in più rispetto al punteggio d’esame e in una sezione al di sopra di uno studente che invece ha superato due esami ma ha rifiutato il voto al primo appello (ottava sezione di cui alla lett. h)). In parole povere: uno studente che ha superato solo un esame in tutta la sessione con il voto di 18/30 (il minimo della sufficienza) accettando il voto al primo appello consegue 118 punti, superando così ampiamente lo studente che, invece, pur avendo superato due esami anche con una votazione molto alta, ha rifiutato il voto per puntare a migliorare il risultato (addirittura si arriva al paradosso che uno studente che – per ipotesi – ha superato gli esami con il massimo dei voti (30/30), rifiutati perché punterebbe alla Lode, potrebbe conseguire al massimo 60 punti, comunque inferiori all’altro).

In questo modo, oltre a ribaltare il principio di ragionevolezza, il decreto ministeriale

qui impugnato **viola frontalmente la disciplina primaria** per il profilo delle finalità perseguite dal legislatore.

L'art. 1 della l. n. 26/2025 esplicita che la revisione delle modalità di accesso è finalizzata, da un lato, al potenziamento del SSN in termini di numero di medici e, dall'altro, alla qualità della formazione.

Nello specifico, la legge delega dispone che *“Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché **della qualità della loro formazione**, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università”*

A sua volta, il d.lgs. n. 71 del 2025, stabilisce, all'art. 1, che esso *“disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), **la qualità della formazione** e la sostenibilità del sistema universitario”*.

È evidente che la disciplina primaria è stata approvata al congiunto fine di aumentare, da un lato, il numero di medici per rispondere alle esigenze del SSN e, dall'altro, **la qualità della loro preparazione**.

Ebbene: è evidente che con riferimento al secondo profilo il decreto qui censurato viola platealmente la legge.

Nella corretta prospettiva del legislatore, l'unico criterio costituzionalmente coerente per una revisione delle modalità di accesso è quello del merito effettivamente accertato, quale **indice oggettivo** della preparazione al fine di garantire la qualità della formazione.

A ciò aggiungasi che l'art. 2, comma 2, della l. n. 26 del 2025 prevede che nell'esercizio della delega il Governo si attiene a diversi principi e criteri direttivi, tra questi, alla lettera d) vi è quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria **di merito** nazionale”*.

La graduatoria, dunque, deve basarsi solo sul merito accertato.

Al contrario, come abbiamo già visto, il “cervellotico” meccanismo di cui all’art. 1 del d.m. 1115/2025 conduce a esiti paradossali e platealmente illegittimi.

In buona sostanza: per quel che qui interessa, **il decreto ministeriale premia lo studente che ha raggiunto la sufficienza solo in una materia su tre e penalizza lo studente che ha dimostrato di avere una migliore preparazione perché ha raggiunto la sufficienza in due materie.**

In tal modo sono violati anche plurimi principi e parametri costituzionali:

- l’art. 3 Cost., per un ulteriore profilo di irragionevolezza: il decreto ministeriale impugnato rovescia addirittura la piramide dei valori in campo e discrimina i candidati più preparati a vantaggio di quelli meno preparati;

- l’art. 32 Cost., perché la più scarsa qualità degli studenti ai quali si consente di proseguire gli studi e che diventeranno i futuri medici si ripercuote inevitabilmente sulla tutela in concreto della salute;

- l’art. 34, comma 3, Cost., il quale disponendo che *“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*, impone che in situazioni che prevedono il numero chiuso per accedere a determinati corsi di studio universitari la priorità sia data ovviamente ai più meritevoli, valorizzandone le capacità;

- l’art. 97 Cost., perché l’Amministrazione universitaria impiega risorse economiche e organizzative al servizio non degli studenti che più meritano ma a quelli che in base a un meccanismo illogico si trovano accidentalmente con un punteggio artificioso più alto.

Come ha ricordato recentemente codesto Ecc.mo TAR pur in una vicenda parzialmente diversa da quella qui in discussione, *“i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 febbraio 2021, n. 1727). Ebbene: nel caso qui in discussione la diversità di punteggio non ha alcun collegamento con la preparazione

dei candidati, ma al contrario premia candidati meno preparati e che hanno superato un numero di esami inferiore alla ricorrente.

1.3.- Ancora, il d.m. 1115/2025 è altresì illegittimo nella parte in cui ricollega *ex post* effetti pregiudizievoli alla scelta, legittimamente esercitata dagli studenti, di rifiutare il voto conseguito al primo appello, incidendo su situazioni già consolidate e ledendo il **legittimo affidamento** maturato in costanza della disciplina previgente.

È evidente che, al momento in cui la ricorrente ha esercitato la facoltà di rifiutare il voto di 18/30, l'ordinamento non prevedeva alcuna conseguenza differenziata ai fini della collocazione in graduatoria. Il rifiuto costituiva, come già sottolineato, una scelta neutra sotto il profilo selettivo, finalizzata esclusivamente al miglioramento del rendimento accademico e a maggiori *chance* di posizionarsi utilmente nella graduatoria.

La successiva previsione che colloca in una diversa sezione della graduatoria gli studenti che, a parità di esami superati, abbiano esercitato tale facoltà attribuisce a un comportamento già perfezionato un effetto peggiorativo non previsto dalla disciplina originaria.

In altri termini la disposizione pone in essere una retroattività sostanziale in *malam partem*, poiché incide su una scelta già compiuta, alterandone *ex post* il regime giuridico e trasformando una facoltà legittima in un elemento discriminatorio, peraltro non conosciuto al momento in cui è stata esercitata la scelta.

1.4.- In conclusione, il d.m. 1115/2025 ha stabilito dei criteri per la redazione della graduatoria di merito gravemente illegittimi, in quanto irragionevoli e violativi del principio di parità di trattamento tra i candidati. Si determina, infatti, un rovesciamento del criterio del merito per la selezione, tanto che i candidati che hanno superato solo un esame si trovano in posizione avvantaggiata (nella sezione settima, di cui alla lett. *g*) dell'art. 1 comma 1) rispetto a chi ha superato due esami e viene relegato nella sezione ottava (quelle di cui alla lett. *h*), in cui è stata iscritta l'odierna ricorrente). Ed è irragionevole anche la discriminazione tra i candidati che hanno superato due esami, distribuiti in tre sezioni (quelle di cui alle lett. *e*), *f*) e *h*)), indipendentemente dai punteggi conseguiti negli esami, e con punteggi aggiuntivi differenziati in base a un criterio – avere o meno rifiutato il voto al primo appello in uno o due esami – assolutamente non pertinente per la selezione in oggetto.

Si badi: qui non si vuole contestare la legittimità di un intervento *ex post* del Ministro

determinato dai risultati conseguiti dagli studenti e al fine di avere un adeguato numero di studenti e studentesse frequentanti il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico in corso. Quel che si contesta è tale intervento in **concreto**, che – come si confida di aver dimostrato – oltre a essere illegittimo per eccesso di potere e palesemente irragionevole, è violativo di plurime disposizioni costituzionali e di rango primario, perché si disinteressa del merito e prende in esclusiva considerazione un criterio assolutamente estraneo a una selezione di tal fatta.

Ne consegue che – ove si volesse rimanere nel perimetro delineato dal decreto ministeriale che prevede punteggi aggiuntivi per le diverse sezioni – alla ricorrente devono essere attribuiti i 300 punti attribuiti dall'art. 1, comma 4, del d.m. 1115/2025 ai candidati che hanno superato due esami di cui alla lett. e) del precedente comma 1 del medesimo articolo. In tal modo ella totalizzerebbe 336,50 punti, posizionandosi nella presente graduatoria nel *range* che va dalla posizione n.14834 alla posizione n. 14865, tutte idonee per l'ammissione definitiva al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

In alternativa, si dovrebbe redigere la graduatoria esclusivamente in base al numero di esami superati e alla somma delle votazioni conseguite in quella sede.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare *in parte qua*, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso principale, la “Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca (doc. 4).

Con vittoria di spese e compensi.

Il presente ricorso per motivi aggiunti concerne una controversia di valore allo stato indeterminabile.

Tutte le comunicazioni possono essere indirizzate al recapito di fax n. 0668583325 e all'indirizzo PEC chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it.

Roma, 27 marzo 2026

Avv. Piermassimo Chirulli

Avv. Aurora Luciani

4) indicazione dei **controinteressati**: sono tutti i soggetti collocati nelle due graduatorie

uniche nazionali che si allegano, in particolare:

a) quanto alla Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca e allegata al presente Avviso: i soggetti posizionati dal n. 1 al n. 22344;

b) quanto alla Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca e allegata al presente Avviso: **tutti** i soggetti inseriti in graduatoria, dal n. 1 al n. 17011.

5) tali incumbenti sono stati eseguiti in **ottemperanza dell'ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 1923, resa nel giudizio R.G.N. 2252/2026.**

AVVISANO INOLTRE CHE:

al presente avviso sono allegati:

- il ricorso depositato;
- il ricorso per motivi aggiunti depositato;
- l'ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 1923, resa nel giudizio R.G.N. 2252/2026 con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- la Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca;
- Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) pubblicata in data 28 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca.

AVVISANO INFINE CHE:

ai sensi della suddetta ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 1923, *“L'Amministrazione resistente:*

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento

denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)".

Roma, 9 aprile 2026

Avv. Piermassimo Chirulli

Avv. Aurora Luciani